

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PROROGA ALLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con un emendamento al Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, approvato il 20 gennaio 2012 dalla Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera sono stati prorogati i tempi del condono fiscale regolato dall'art. 39, comma 12 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, rendendo sanabili tutte le liti fiscali di valore non superiore a ventimila euro, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del **31 dicembre 2011**.

L'art. 39, comma 12 del Decreto Legge n. 98/2011, aveva originariamente previsto la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a euro ventimila, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, mediante il pagamento, in un'unica soluzione, di un importo agevolato, entro il 30 novembre 2011 e presentando la domanda di definizione, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2012 (ovvero entro il 2 aprile 2012, visto che la data fissata cade di sabato).

La nuova disposizione allunga i tempi della sanatoria stabilendo la possibilità di definire le liti fiscali di valore fino a ventimila euro pendenti al 31 dicembre 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, mediante il pagamento, in un'unica soluzione, dell'importo agevolato entro il **31 marzo 2012** (ovvero il 2 aprile 2012).

Entro lo stesso termine va presentata, esclusivamente in via telematica, la domanda di definizione, compilando il modello conforme a quello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011.

VALORE DELLA LITE

Per la definizione di "valore della lite" si deve far riferimento all'art. 16, comma 3, lett. c) della legge n. 289/2002 secondo cui si intende: "per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati".

Si considerano pendenti le liti per le quali:

- ❖ alla data del 31 dicembre 2011 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio.
- ❖ alla data del 31 dicembre 2011 non sia intervenuta una pronuncia dell'organo giurisdizionale, anche di inammissibilità e non siano ancora decorsi i termini per impugnare la stessa;
- ❖ alla data del 31 dicembre 2011 vi sia stata pendenza a seguito di rinvio.

La possibilità di definizione è esclusa nel caso in cui sia intervenuto un giudicato sull'intera controversia anche se il tributo non sia stato ancora riscosso, mentre la formazione di un giudicato solo parziale non preclude la chiusura della residua lite ancora pendente.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Sono escluse dalla definizione tutte le liti in cui siano coinvolti come enti impositori altre Amministrazioni pubbliche, come le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali, ecc.

Sono incluse invece le controversie riguardanti i rapporti tributari di competenza dell'Agenzia delle Entrate a prescindere dal fatto che il gettito del tributo sia devoluto o meno allo Stato: quindi sono condonabili non solo le liti relative a tutti i tributi erariali, ma anche quelle relative all'IRAP e alle addizionali comunali e regionali all'IRPEF (se la competenza del relativo accertamento spetta all'Agenzia delle Entrate).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda il profilo procedurale, il decreto legge n. 98/2011 stabilisce che i contribuenti interessati alla chiusura delle liti fiscali pendenti devono procedere al pagamento della somma dovuta e alla presentazione della domanda di definizione entro il 31 marzo 2012 (ovvero entro il 2 aprile 2012, visto che la data fissata cade di sabato).

Le somme devono essere versate in un'unica soluzione utilizzando il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l'indicazione del codice tributo "8082", denominato "Liti fiscali pendenti" istituito con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E.

È preclusa la possibilità di compensare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, la somma dovuta per la definizione della lite con qualsiasi credito di imposta (cfr. articolo 16, comma 2, legge n. 289/2002).

MODALITA' PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Per quanto riguarda, invece, l'ammontare delle somme dovute per la definizione, occorre fare riferimento al comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 289/2002, il quale prevede che la controversia può essere definita, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

- ❖ se il valore della lite non supera 2.000 euro, con il pagamento di euro 150;
- ❖ qualora, invece, il valore della lite superi 2.000 euro:
 - 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate;
 - 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
 - 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Ai sensi della lettera a) del comma 12 dell'art. 39 del d.l. n. 98/2011, la domanda di definizione, va presentata, esclusivamente in via telematica, compilando il modello conforme a quello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011, entro il 31 marzo 2012 (ovvero entro il 2 aprile 2012).

SCOMPUTO DELLE SOMME GIA' VERSATE

Dalle somme dovute per effetto della definizione possono essere scomutate quelle già versate sulla base di iscrizioni a ruolo provvisorie effettuate in pendenza di giudizio o in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o della pronuncia giurisdizionale (cfr. articolo 16, comma 5, legge n. 289/2002).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio, pagate a titolo di tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza all'Agenzia delle Entrate, limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende definire.

Qualora le somme versate in sede di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto all'importo dovuto per la chiusura della lite, non occorrerà effettuare alcun versamento, né spetta il rimborso della differenza.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Le liti fiscali che possono essere definite anche nella nuova scadenza resteranno sospese fino al 30 giugno 2012. Entro la stessa data sono sospesi anche i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Resta sospeso fino al 15 luglio 2012 il termine entro il quale gli uffici devono presentare ai giudici l'elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Queste ultime restano sospese fino al 30 settembre 2012, data entro la quale gli uffici devono comunicare ai giudici l'esito del controllo sulla regolarità o meno dell'avvenuta definizione.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it